

Breve introduzione al ruolo del giudice onorario minorile



La peculiarità del Tribunale per i Minorenni è, dalla sua nascita, la sua composizione multidisciplinare, essendo prevista, sin dalla sua istituzione, con Regio Decreto Legislativo 20 luglio 1934 n. 1404, la presenza di giudici onorari "cultori" di altri rami del sapere





Il Giudice onorario minorile è, a tutti gli effetti, un giudice, che svolge pienamente la sua funzione giudicante, su un piano di parità con i magistrati professionali Nella fase della decisione, i giudici onorari minorili fanno parte di un Collegio giudicante, composto anche da magistrati:


è quindi fondamentale il reciproco scambio di conoscenze tra gli altri esperti del sapere e i giuristi





II Linguaggio

Comunicare conoscenze vuol dire innanzitutto trovare un linguaggio comune, evitando inutili tecnicismi ed acronimi, e spiegando quelli che non sono evitabili. Si tratta, peraltro, di un ottimo esercizio, che serve anche a renderci tutti più comprensibili agli altri, realizzando uno dei presupposti fondamentali per una giustizia "amichevole" e a misura di bambino




Le competenze del Tribunale per i Minorenni:


tre settori:

- Civile
- Amministrativo
 - Penale



Le competenze in materia civile





Competenze civili del TM previste dall'art 38 disposizioni di attuazione del Codice Civile (così come modificato dalla legge 219/12)

- art. 84: autorizzazione al matrimonio del minore infrasedicenne
- art 90, nomina del curatore per sottoscrivere convenzioni matrimoniali
- art 251 cc (riconoscimento figli incestuosi)
- art 317 bis cc (rapporti con gli ascendenti)
- artt 330, 332, 333, 334, 335: decadenza, revoca della decadenza, prescrizioni e interventi vari a tutela del minore esposto a situazioni di pregiudizio
- art 371, ultimo comma, gestione dell'impresa per conto del minore



Si deve peraltro ricordare che la l. n. 219/012 ha modificato l'art. 38 disp. att. c.c., attribuendo alla competenza del giudice ordinario i procedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale se sia già pendente fra le stesse parti (id est: fra i genitori) un procedimento di separazione personale o di divorzio, o di modifica delle condizioni dell'affidamento dei figli minori, oppure un procedimento relativo all'affidamento di figli nati da genitori non coniugati

Principali competenze civili del TM previste da altre normative:

Articolo 45 disposizione di attuazione:

competenza a decidere di reclami avverso i decreti emessi dal giudice tutelare (che riguardano i minori);

- art 414 e 416 Codice Civile e 40 att.: interdizione del minore nell'ultimo anno prima del compimento della maggiore età;
- art. 8 e ss. l. n. 184/1983: le procedure per dichiarare l'adottabilità art 25 e ss e 44 e ss. l. n. 184/1983: le adozioni nazionali (rispettivamente piene o in casi particolari);
- art 28 l. n. 184/1983: diritto a conoscere le origini
- art. 29 e ss. l. n. 184/1983 le adozioni internazionali;
- art 31 co 3 D. Lvo 286/98: autorizzazione al familiare privo di permesso di soggiorno a fare ingresso in Italia o a permanervi per assistere il minore
- art 19 D Lvo 142/15 (ratifica collocamenti dei Minori Stranieri non Accompagnati)
- Convenzione Aja 25 ottobre 1980, Regolamento di Bruxelles 2201/2003 e legge 15/1/1994 n. 64 : provvedimenti in materia di sottrazione internazionale dei minori

I diritti e la procedura







La famiglia è una società naturale, che lo Stato deve riconoscere e rispettare, evitando inutili ingerenze:

art. 29 Costituzione italiana: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come « società naturale»





Articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo:

Diritto al rispetto della vita privata e familiare 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.




In Punta di piedi

Qualche volta può essere necessario intervenire in una famiglia, a protezione di minori che vivono situazioni di disagio, ma dobbiamo ricordarci sempre di farlo in punta di piedi, cercando di trovare il giusto equilibrio tra protezione del minore e rispetto della vita familiare e dei diritti di tutte le persone coinvolte



Nella materia civile (con l'unica eccezione della funzione monocratica del giudice tutelare attribuita recentemente ai tribunali per i minorenni, per i minori stranieri non accompagnati) le decisioni del tribunale per i minorenni sono sempre assunte da un collegio del quale fanno parte due magistrati ordinari (Presidente ed altro giudice professionale) e da due giudici onorari, un uomo ed una donna.



Per lo svolgimento dell'attività istruttoria, invece, che prevede l'audizione necessaria dei destinatari delle decisioni del tribunale, l'ascolto del minore e l'acquisizione di ulteriori informazioni, può essere delegato un singolo giudice, anche onorario il quale deve quindi conoscere alcune regole di base della procedura applicabile

Il ruolo proattivo del Tribunale per i Minorenni



Il tribunale deve farsi promotore dell' attuazione di un valido progetto programmato e posto in essere dalle autorità pubbliche competenti, funzionale all'effettivo recupero del ruolo genitoriale, svolgendo, unitamente agli operatori sociali e psicologici coinvolti nel procedimento, un ruolo proattivo inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad apportare tutte le modifiche che si rendano a tal fine necessarie nel corso della sua attuazione.

Per l'assolvimento di questa funzione assume particolare valore l'apporto dei giudici onorari, per le loro specifiche conoscenze nel campo della cura e dell'educazione dei minori

Alla base di questa affermazione, pienamente condivisibile, della Suprema Corte vi è la raggiunta consapevolezza che << il diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine rappresenta un diritto fondamentale riconosciuto come tale dalle convenzioni internazionali e dal diritto italiano.

Ciò implica che se la funzione genitoriale non è irrecuperabilmente compromessa, l'adottabilità del minore non può essere pronunciata in assenza della preventiva verifica della possibilità del recupero di tale funzione>>.

Corte di Cassazione - Sentenza n. 16175 20 marzo 2014,

depositata il 15 luglio 2014 Presidente: FABRIZIO FORTE Relatore: GIACINTO BISOGNI.

Una regola fondamentale che i giuristi devono subito spiegare ai giudici onorari, in tutte le sue applicazioni pratiche, è la seguente :

Il rispetto del principio del contraddittorio: ovvero

"Il miglior rimedio preventivo dell'errore"

(efficace definizione di Franco Cordero, noto giurista e scrittore)





Art 111 comma 2 della Costituzione

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.

La legge ne assicura la ragionevole durata



Procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità

Il legislatore, con la legge 4 maggio 1983 n. 184, modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, consapevole della gravità e della tendenziale irreversibilità degli effetti, ha previsto una procedura molto articolata per l'accertamento della situazione di abbandono e la conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità di un minore, stabilendo che possa essere promossa soltanto su impulso del Pubblico Ministero

È inoltre previsto che il procedimento si debba svolgere, fin dalle prime fasi, nel pieno rispetto del contraddittorio con i genitori ed i parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il medesimo.


È richiesta, altresì, l'irrinunciabile difesa tecnica dei genitori e la nomina di un tutore o un curatore speciale del minore.

L'articolo 10 della legge 184 del 1983 contiene la previsione – eccezionale in materia civile – della nomina di un difensore di ufficio dei genitori che non provvedano a nominarne uno di fiducia.



Un ruolo importante che generalmente viene delegato ai giudici onorari è quello del colloquio con le coppie che offrono la disponibilità per l'adozione nazionale (articolo 22, 7° comma legge 184 del 1983) e dei coniugi che chiedono l'idoneità per l'adozione internazionale (art. 30, comma 1, della stessa legge).

In questo secondo caso, ai giudici onorari viene di solito anche affidato il compito di riferire in Camera di Consiglio e redigere il relativo decreto d'idoneità



Ricerca delle origini:

in molti tribunali, viene delegato ai giudici onorari il colloquio con le persone adottate che, divenute maggiorenni, chiedono notizie sulla famiglia d'origine ed anche la successiva fase della gestione delle informazioni raccolte, da comunicare al richiedente





Il Tribunale per i Minorenni, in tutti gli altri procedimenti civili (ed amministrativi) decide in camera di consiglio, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, quindi applicando le norme processuali più snelle, rispetto a quelle del processo ordinario di cognizione, previste dagli articoli 737 e seguenti del Codice Civile.



In passato, per definire queste procedure, si è usato il termine di volontaria giurisdizione, per indicare che, nelle stesse, si prescinderebbe da un contenzioso in atto tra più parti, con posizioni tra loro contrapposte (e dunque da un vero e proprio contraddittorio) essendovi una sola parte interessata o un accordo tra più interessati.

In effetti, i procedimenti civili dinanzi al tribunale per i minorenni, presentano delle specificità, poiché coinvolgono sempre un minore, sicché la decisione finale non può prescindere dal suo interesse.

È sempre previsto l'intervento del Pubblico Ministero a garanzia del rispetto dell'interesse pubblico e anche come soggetto legittimato a promuovere il processo, anche in presenza dell'inazione degli altri soggetti e al fine di tutelare l'interesse del minore.

Al giudice sono inoltre riconosciuti poteri d'ufficio, sempre al fine di perseguire l'interesse del minore e non è strettamente legato, nell'assumere le proprie decisioni, alle domande delle parti

Si deve tuttavia rimarcare che, a anche seguito della evoluzione normativa (ed in particolare della modifica dell'articolo 111 della Costituzione e dell'art. 336 del Codice Civile) siffatti procedimenti, ed in particolare quelli previsti dagli articoli 330 e 333 del Codice Civile, i quali possono comportare la decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale (potestà dei genitori) o l'allontanamento del minore della sua famiglia d'origine è oramai chiaro che vedono coinvolti diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, che si devono svolgere, pertanto, nel pieno rispetto del contraddittorio, essendo prevista l'assistenza di un difensore sia per i genitori sia per i minori e, in particolare, l'obbligo di audizione del genitore contro il quale il procedimento è promosso.

È prevista la possibilità, nel caso sia necessario, d'intervenire d'urgenza a protezione di un minore, ancora prima di aver instaurato il contraddittorio, ad esempio per allontanare tempestivamente un bambino da una famiglia maltrattante o abusante.

La legge prevede, tuttavia, che, in questi casi il tribunale debba, immediatamente dopo, convocare i genitori, per consentire loro di rappresentare il proprio punto di vista ed eventualmente confutare le informazioni già ricevute dal tribunale e sulle quali si è basato il provvedimento provvisorio ed urgente








L'ordinamento italiano riconosce, peraltro, anche alle autorità amministrative (ai Servizi Sociali ma anche alla polizia giudiziaria) un potere di immediato intervento, che può comportare l'allontanamento urgente del minore da una situazione familiare ritenuta per lui insalubre o pericolosa (articolo 403 del Codice Civile).

Tale norma, tuttavia, deve essere coordinata con l'art. 9 della legge 184 del 1983, che impone alla stessa pubblica autorità, che venga a conoscenza della situazione di abbandono, di segnalarla immediatamente alla Procura Minorile, affinché investa tempestivamente il tribunale per i minorenni, il quale dovrà assumere appena possibile i provvedimenti, nel pieno contraddittorio delle parti.

Dall'introduzione del procedimento, allo svolgimento dell'attività istruttoria e sino al momento della decisione, deve essere garantito ai genitori e alle altre parti coinvolte d'interloquire e conoscere tutti gli atti del procedimento, salve specifiche ragioni di riservatezza.

Articolo 97 codice di procedura civile: Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sé, né può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria






I diritti del minore nel processo

L'Ascolto del minore

Art. 336-bis del Codice Civile

Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano




Il diritto all'ascolto nel procedimento: articoli 316, 336 bis e 337 octies del Codice Civile

- b) l'art. 336 bis c.c., previsione a carattere generale, di ordine processuale, riguardante i presupposti e le modalità ascolto;
- c) art. 38 bis disp. att. c.c., previsione a carattere generale, di ordine processuale, ancora relativa alle modalità dell'ascolto;
- d) l'art. 337 octies c.c., previsione a carattere speciale di ordine processuale sui presupposti dell'ascolto, valevole, ai sensi dell'art. 337 bis c.c., nei procedimenti di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;
- e) l'art. 4, comma 8, l. 898/70, previsione a carattere speciale di ordine processuale sui presupposti dell'ascolto nel giudizio di divorzio.

Il minore "parte" processuale dei procedimenti?

La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 1 del 2002, ha chiarito che, dalla novità introdotta dall'art. 37, 3° co. della L. n. 149/2001 (che ha aggiunto all'art. 336 c,c. un quarto comma, il quale stabilisce che "per i provvedimenti di cui ai commi precedenti —ovvero adottati ai sensi degli artt. 330, 333 c.c.- i genitori e il minore sono assistiti da un difensore") si evince l'attribuzione della qualità di parti del procedimento che, in quanto tali, hanno diritto ad averne notizia ed a parteciparvi, non solo dei genitori ma anche del minore; ed ha aggiunto che la necessità che il contraddittorio sia assicurato anche nei confronti del minore, previa eventuale nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 5256 del 06/03/2018 (Rv. 647744 – 01)

Il curatore speciale del minore




Secondo alcune recenti pronunce della Cassazione, in tutti i procedimenti riguardanti l'emanazione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale, sarebbe ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale — con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista il minore (art. 78, 2° co. c.p.c.) ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività.

(Cass -Sez. 1 - Sentenza n. 5256 del 06/03/2018 Rv. 647744 - 01 Presidente: Francesco TIRELLI. Estensore: Cristiano MAGDA P.M. Francesca CERONI Conf.).

La questione è ancora controversa, tuttavia, almeno nei procedimenti nei quali è richiesta la decadenza di entrambi i genitori si dovrebbe procedere alla nomina di un curatore speciale del minore



Proprio l'acquisita consapevolezza che si tratta, a tutti gli effetti, di procedimenti contenziosi, nei quali sono coinvolti diritti, ha indotto la Cassazione a rivedere il suo precedente orientamento, riconoscendo che un provvedimento emesso dal giudice minorile, ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost.



I Procedimenti amministrativi

Un'attività che spesso viene delegata ai giudici onorari è quella relativa allo svolgimento dell'attività istruttoria per le misure amministrative "applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere" previste dagli articoli 25 e seguenti de I R.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404 che ha istituito il tribunale per i minorenni.

"Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il Procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure:

1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico.

Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l'intervento del minore, dell'esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore."



Si deve tuttavia ricordare che si tratta di una norma - che proprio perché antecedente all'attuale assetto istituzionale - richiede una lettura costituzionalmente orientata, sicché si deve ritenere che gli interventi previsti debbano essere attuati, non in ottica punitiva, bensì in funzione di educazione e protezione del minore, ricercando la sua adesione, soprattutto per sopperire a carenze educative dei suoi genitori e per consentire ai Servizi Sociali di continuare ad occuparsi del giovane anche oltre la maggiore età e sino al ventunesimo anno d'età.





Il Prosieguo amministrativo

Le misure amministrative in funzione di sostegno educativo ed accompagnamento e guida per il giovane, anche dopo la maggiore età, tenuto conto che la cessazione delle stesse è prevista al compimento del ventunesimo anno d'età

Già. Si va avanti.

E il tempo


anche lui va avanti; finché dinnanzi

si scorge una linea d'ombra che ci

avvisa che anche la regione della prima
giovinezza deve essere lasciata indietro".



L'affidamento al Servizio Sociale, al fine di accompagnamento verso la maggiore età e sino al ventunesimo anno è oggi espressamente previsto per i minori stranieri non accompagnati dall'articolo 13 della legge 7 aprile 2017 n. 47 (c.d. Legge Zampa)




La competenza in materia penale

A tale riguardo, il riferimento normativo principale è il Decreto legislativo 22.9. 1898 n. 448 entrato in vigore il 24 ottobre del 1988

è prevista una Procura specializzata presso il tribunale per i minorenni, con una propria sezione di polizia giudiziaria.

Sono inoltre previsti tre organi giudicanti:

- Il giudice per le indagini preliminari (GIP), funzione monocratica svolta necessariamente da un magistrato ordinario;
- Il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP), organo collegiale composto da un presidente, magistrato ordinario e due giudici onorari (un uomo ed una donna)
- -II Collegio del dibattimento, composto da un Presidente, un magistrato ordinario e due giudici onorari (un uomo ed una donna)



Per quanto riguarda le pena da applicare al minore autore di reati, sono le stesse previste per gli adulti: pecuniarie o detentive.

È previsto, tuttavia, in caso di condanna, che la pena sia diminuita fino a un terzo rispetto alla pena prevista in generale per lo specifico reato (art. 98 Codice Penale).

Il minorenne è ritenuto imputabile e può essere quindi sottoposto a processo solo se ha compiuto il quattordicesimo anno di età (art.97 C.P.)


Se maggiore di quattordici anni, può essere ritenuto responsabile e condannato, soltanto se ne viene accertata la capacità di intendere e di volere al momento del reato (art.98 citato). (Deve essere quindi accertata, in tale fascia d'età, la sua maturità)



Il processo nei confronti di un minorenne che ha commesso un fatto che costituisce reato si svolge attraverso gli usuali tre gradi di giudizio:

il primo davanti al Tribunale per i minorenni il secondo davanti alla Sezione della Corte d'appello specializzata per la trattazione degli affari minorili il terzo davanti alla Corte di Cassazione

I primi due giudizi sono di merito (cioè sono volti ad accertare i fatti e le relative responsabilità), il terzo è di legittimità (cioè ha per oggetto il controllo della corretta applicazione delle norme).



Il Tribunale per i minorenni è competente in via esclusiva per tutti i reati commessi dal minorenne fino al diciottesimo anno di età

Nel processo penale minorile, rispetto a quello riguardante gli adulti, vi è certamente una maggiore attenzione alla persona minore che si è resa autrice del reato.

Il sistema giudiziario minorile tende a contrastare il fenomeno della delinquenza minorile nella sua globalità, attivando le risorse del territorio e mirando, più e oltre che alla punizione del minorenne che ha infranto la legge, alla presa di coscienza da parte di quest'ultimo delle regole sociali e alla revisione critica del comportamento reato, per la scelta di uno stile di vita diverso e conforme ai valori condivisi.



Il legislatore vuole che il minorenne sia sostenuto e aiutato nel processo di crescita, anche se ha commesso un reato; conseguentemente prevede:

una organizzazione integrata e globale sia dei Servizi del Ministero della Giustizia sia dei Servizi socio-sanitari dell'Ente territoriale, che insieme devono operare per la fuoriuscita del minorenne dal circuito penale. È inoltre prevista l'integrazione della tutela civile, cioè dell'intervento di protezione previsto dal codice civile, con la tutela penale.

Una specifica disposizione, infatti, prevede che il giudice penale possa emanare provvedimenti temporanei di natura civile a protezione del minore.



Il processo deve poi mantenere in tutto il suo corso una valenza educativa, perché il diritto all'educazione costituisce un diritto insopprimibile del minore. Per questo motivo, specifici articoli prevedono che al minore deve essere assicurata, oltre all'assistenza tecnica d'ufficio, se non ha un avvocato di fiducia, una presenza affettiva e psicologica in ogni stato e grado del giudizio, poiché le figure di riferimento, siano esse i genitori o parenti o educatori della comunità, sono ritenuti per lui una sicurezza necessaria per affrontare con serenità il processo.

Qualunque sia la misura applicata (misura cautelare, sanzione sostitutiva, pena detentiva, misura alternativa alla detenzione) essa deve essere adeguata al suo processo di formazione, rispettosa cioè delle esigenze educative in quel determinato momento del processo di sviluppo psicofisico.

Per il minorenne sottoposto a indagini, le misure cautelari (applicabili come per gli adulti, soltanto a precise condizioni di legge, quali l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e specifiche esigenze cautelari) sono le seguenti:

- prescrizioni
- permanenza in casa
- collocamento in comunità
- custodia cautelare in carcere



L'arresto del minore in flagranza è consentito soltanto per alcuni reati di particolare gravità e – a differenza di quanto previsto per gli adulti - rimane sempre facoltativo da parte delle forze dell'ordine



Altre caratteristiche del processo penale minorile:

l'inammissibilità in sede penale dell'esercizio dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento dei danni cagionati dal reato che andrà quindi proposta separatamente, in sede civile. Questa scelta è effettuata allo scopo di eliminare dal processo penale una variabile di possibile turbamento, nei confronti dell'imputato minorenne.



Il processo si svolge "a porte chiuse" e sussiste il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie e immagini idonee a consentire l'identificazione del minorenne comunque coinvolto in un procedimento



Istituti tipici del processo penale minorile:

- l'irrilevanza del fatto, che permette al minore che ha commesso occasionalmente un fatto reato socialmente non apprezzato come grave, di essere prosciolto (art. 27 Decreto Legislativo 448 del 1988).


perdono giudiziale

- il, per reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5 anche se congiunta a detta pena, quando, avuto riguardo alle circostanze del caso, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (articolo 169 c.p.).

La messa alla prova

La sospensione del processo e la messa alla prova

Questo istituto permette al minorenne di fare un percorso di vita "guidato", e dimostrare all'autorità giudiziaria e alla società di aver compreso il disvalore sociale della condotta reato e di essersi impegnato al cambiamento, attuando in pieno il progetto redatto dai Servizi Sociali; con estinzione del reato, in caso di esito positivo della prova.



La messa alla prova costituisce forse la più grande innovazione del processo penale minorile, molto efficace, poiché può costituire una risposta penale rapida, che può intervenire anche a breve distanza dalla commissione del reato e può articolarsi in un progetto personalizzato e flessibile sia nei contenuti sia nella durata.

L'esito positivo della prova comporta il proscioglimento dell'imputato, mentre, in caso di esito negativo, deve essere disposta la revoca della sospensione del procedimento penale, che quindi seguirà il suo corso.

La messa alla prova nei confronti degli imputati minorenni può essere concessa per ogni tipo di reato, anche, ad esempio, per delitti molto gravi come l'omicidio. Il Presidente del Collegio giudicante può delegare anche ad un giudice onorario il compito di sentire senza formalità gli operatori ed il minore, sull'andamento della messa alla prova, soprattutto in caso di segnalazione di trasgressioni, da parte di quest'ultimo, alle prescrizioni contenute nel progetto (art. 27 4° comma D. Lvo n.272 del 1989) Il tribunale per i minorenni svolge anche la funzione Tribunale di Sorveglianza (nella composizione collegiale) e del magistrato di sorveglianza (organo monocratico) per coloro che sono in fase di esecuzione di pena comminata per un reato commesso da minorenni.

La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno d'età del condannato.



Ordinamento penitenziario minorile

Decreto legislativo 2 ottobre 2018 n.121 "Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni", pubblicato sulla G.U. del 26 ottobre 2018 e in vigore dal 10 novembre 2018, ha realizza dopo 43 anni dall'emanazione dell'Ordinamento Penitenziario quanto previsto per i minorenni all'art. 79 Legge 26 luglio 1975 n. 354, dando vita ad un vero e proprio Ordinamento penitenziario minorile.

Esso definisce le misure penali di comunità, introduce modifiche, in alcuni ambiti sostanziali, della disciplina dell'esecuzione penale per i minori di età ed i giovani adulti, con le relative ricadute a livello organizzativo e funzionale della vita all'interno degli Istituti penali per minorenni (IPM).

Fine

